

**LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 13-06-2008**

**REGIONE CALABRIA**

**Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).**

**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA  
N. 12 del 16 giugno 2008**

**SUPPLEMENTO STRAORDINARIO  
N. 1 del 21 giugno 2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

(Omissis)

ARTICOLO 7 (Aiuti per la ricerca e l'innovazione)

1. La Giunta regionale può concedere contributi a favore di imprese, anche di tipo consortile e con eventuale partecipazione di Enti e Istituzioni pubblici e privati di ricerca, che svolgono attività di ricerca fondamentale, industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/c 323/01), nonché nei limiti e secondo le modalità previsti a livello nazionale dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 "Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006, del Regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747)" (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 19 del 23 gennaio 2008 e corretto con errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 26 del 31 gennaio 2008)", con il quale è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il regime di aiuto relativo agli aiuti per la ricerca, sviluppo, e innovazione nell'ambito dei Progetti di Innovazione Industriale, così come notificato alla Commissione europea e da quest'ultima ritenuto compatibile con il mercato comune con Decisione C (2007) 6461 del 12-12-2007 (Aiuto di Stato N. 30212007).

3. L'Amministrazione regionale si impegna, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 di cui al precedente comma 2, a dare comunicazione agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonché l'omogenea applicazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione Europea.

(omissis)

ART. 25 Soppressione delle ARDIS

1. L'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è così modificato:

"3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente Dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle soppresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni."

(omissis)